

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (GU n. 176 del 31-7-2009 - Suppl. Ordinario n.136)

ARTICOLI RILEVANTI IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OGGETTO
art. 27, comma 4	introduce la possibilità per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 ab. di fruire dello scambio sul posto per i propri impianti sino a 200 kW, con esenzione dell'obbligo di coincidenza tra punto di immissione e punto di prelievo
art. 27, comma 10	prevede la definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico che conterrà, tra l'altro, misure di sostegno e sviluppo alla domanda di CV e misure semplificatrici per consentire lo sviluppo rurale del mercato della generazione distribuita (entro 31.12.2009)
art. 27, comma 12 art. 30, comma 13	la prima norma posticipa al 30.06.2009 il termine di entrata in esercizio degli impianti che hanno diritto di accedere alla disciplina incentivante di cui alla legge n. 244/2007 in regime di cumulo con altri incentivi pubblici i quali devono essere stati assegnati, ai sensi della seconda norma, dopo il 31.12.2007
art. 27, comma 16	prevede un decreto MSE di concerto con MATTM e Min. Trasporti, d'intesa con Conferenza unificata che definirà norma, criteri e procedure standardizzate per l'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e per l'autorizzazione unica per gli impianti FER – esclusi idroelettrici di potenza superiore a 10 MWe - (entro 1 anno dall'entrata in vigore)
art. 27, commi 18 e 19	trasferiscono a partire dal 2011 l'obbligo di immettere energia rinnovabile nel sistema elettrico, o di acquisire un numero corrispondente di CV in capo ai soggetti titolari di contratto di dispacciamento in prelievo (grossisti) al fine di riequilibrare strutturalmente il mercato dei CV
art. 27, comma 21	introduce la possibilità per i Comuni di cedere a privati proprie aree per la realizzazione di impianti fotovoltaici ai fini dell'erogazione dell'incentivo in

	conto energia e dei servizi di scambio sul posto
art. 27, comma 23	Proroga di un anno (31/12/2009) il termine previsto dall'art. 14 Dlgs 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione aventi diritto al rilascio dei certificati verdi ai sensi dell'art. 1, comma 71, L. 23 agosto 2004, n. 239
art. 27, comma 24	introduce misure semplificatrici del procedimento di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia prevedendo, per certi interventi, la d.i.a. o l'attività edilizia libera, nonché meccanismi di superamento della mancata intesa con la Regione.
art. 27, comma 25	assoggetta ad autorizzazione unica ai sensi del d.l. 7/2002 (c.d. sblocca centrali) anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della RTN necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta dagli impianti contemplati dal d.l.
art. 27, comma 42	subordina il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici e a biomassa alla dimostrazione della disponibilità delle aree su cui realizzare gli stessi
art. 27, comma 43	sottopone a verifica di v.i.a. gli impianti non termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda di potenza superiore a 1 MW e gli impianti eolici di potenza superiore a 1 MW
art. 27, comma 44	abroga la disciplina del c.d. "dissenso sensibile" prevista dall'articolo 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003
art. 27, comma 45	prevede che l'energia prodotta in regime di scambio sul posto possa essere remunerata a condizioni di mercato
art. 30, comma 20	dispone che AEEG sottoponga a MSE meccanismi per la risoluzione anticipata volontaria delle convenzioni CIP 6/92 (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)
art. 33, comma 5	dispone che l'energia cogenerata (anche quella da fonte rinnovabile) sia assoggettata al pagamento di tutti gli oneri accessori (" <i>...i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché... oneri generali di sistema...</i> ") sulla base del " <i>consumo di energia elettrica dei clienti finali</i> " o – in alternativa – sulla base di non meglio specificati " <i>parametri relativi al punto di connessione</i> ".
art. 33, comma 6	prevede quali uniche esclusioni rispetto a quanto disposto al comma 5 dell' art.33, le Reti Interne di Utenza (RIU), definite all'art.33 comma 1 (reti già esistenti che connettono unità di produzione di

	energia elettrica con unità di consumo industriali, collegate ad una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione non inferiore a 120 kV)
art. 41	attribuisce al TAR del Lazio le controversie attinenti ai provvedimenti concernenti, tra l'altro, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW, le infrastrutture di trasporto comprese nella RTN
art. 42, comma 1	assoggetta a v.i.a. nazionale gli impianti eolici off-shore
art. 42, comma 2	precisa che il procedimento di v.i.a. regionale degli impianti eolici nel cui procedimento è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del MiBAC si applica a quelli on-shore
art. 42, comma 3	Stabilisce che, in via transitoria, le procedure di v.i.a. relative agli impianti eolici off-shore avviate prima dell'entrata in vigore della legge si concludono ai sensi delle norme che erano vigenti alla data del loro avvio, fatta salva la facoltà di chiedere l'applicazione della nuova disciplina.
art. 42, comma 4	Modifica i coefficienti k della tabella 2 della finanziaria 2008: <ul style="list-style-type: none"> • per la fonte eolica offshore, il coefficiente 1,10 e` sostituito con 1,50; • per i rifiuti biodegradabili e le biomasse diverse da quelle da filiera corta il coefficiente 1,10 e` sostituito con 1,30
art. 42, comma 5	Abroga la tariffa omnicomprensiva di 30 €/kWh per gli impianti a biomassa da filiera corta
art. 42, comma 6	Modifica le tariffe omnicomprensive della tabella 3 della finanziaria 2008 (legge 244/07): <ul style="list-style-type: none"> • La riga 6 della tabella 3 è sostituita da <i>"biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28"</i> • La riga 7-bis è abrogata • La riga 8 è sostituita da <i>"gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18"</i>
art. 42, comma 8	Stabilisce la possibilità di cumulo della tariffa

onnicomprensiva *“per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata”* con altri contributi pubblici *“di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento”*